


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

15114

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 07/08/2015 Prot.: 0015114 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 21  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco e Rizzotto relativa a: "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"".

Si comunica che i Consiglieri Michieletto, Sandonà, Finozzi e Montagnoli hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

GV/sd  
pd/lpdl 021 nuova sottoscrizione

**SERVIZIO**  
**ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI**  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott. Roberto Valente

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Roberto Valente

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglio Veneto.it  
www.consiglio Veneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 21

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto e Sandonà

**MODIFICHE ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 18 MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno 2015.

---

\* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14517 i consiglieri Finozzi e Montagnoli ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14526 i consiglieri Michieletto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICHE ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 18 MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011"**

*Relazione:*

*Il progetto di legge, in attesa che venga approvato il disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali regionali e in considerazione delle difficoltà che il processo riorganizzatorio in corso presenta, si propone di bloccare il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei suddetti enti e di nominare dei commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria degli enti stessi.*

*Ciò anche in considerazione della necessità di riscrivere integralmente la legge regionale n. 53 del 1993 in tema di controlli sugli enti e di modificare, di conseguenza, anche le leggi regionali specifiche che disciplinano i singoli enti.*

*Sono presenti alcune criticità che vanno superate: con riguardo alla razionalizzazione, la difficoltà di applicazione della legge regionale 7/2011; la disomogeneità e l'obsolescenza del sistema dei controlli sugli enti strumentali ormai diventato anacronistico alla luce delle nuove tipologie di controllo introdotte dal legislatore statale; la carenza del sistema informativo ed informatico esistente, inteso anche quale strumento di innovazione, di supporto ai processi organizzativi e di monitoraggio; e le "resistenze" ai processi di innovazione e cambiamento.*

*Per quanto riguarda gli enti strumentali è in corso con difficoltà la razionalizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2011 per cui si impone una risistemazione della normativa.*



**MODIFICHE ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 18 MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011"**

**Art. 1 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

*"2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, in deroga alla disciplina dettata dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedura per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, gli organi collegiali e monocratici in carica degli enti strumentali regionali si considerano decaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*2 ter. La Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 e successive modificazioni.*

*2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.*

*2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato."*

## INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".....	3
--	---

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23/1/2011)**  
**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011 (1)**

**Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.**

1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.

-----  
(1) Con sentenza n. 85/2012 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione in quanto, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 15, commi 1 e 2, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate contrastano con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall'articolo 14 della legge n. 225/1992 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che assegnano al prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.

**Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)**

**PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI  
INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA  
DURATA DEGLI ORGANI**

**Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997)**

**TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. (1)**

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.
2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.
4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.
5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.

-----  
(1) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in precedenza modificato dall'art. 7 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 .